


Cu.



Comune di *MONTECALVO IN FOGLIA*

Provincia di Pesaro e Urbino

=====

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

Approvato con delibera consiliare 25/02/1999 n. 4
esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. in data
9/3/1999 prot. 791/99

Ripubblicato per gg. 30 dal 1/4/1999

Am.

INDICE

	Articolo 1
FINALITÀ	2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	3
ESCLUSIONI	4
ESENZIONI	5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	6
BASE IMPONIBILE	7
SOGGETTO ATTIVO	8
SOGGETTI PASSIVI	9
DEFINIZIONE DI FABBRICATO	10
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	11
RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	12
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE	13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	14
VALORE DI STIMA	15
DECORRENZA	16
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	17
CONDUZIONE DIRETTA	18
VERSAMENTI	19
DICHIARAZIONI	20
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	21
RISCOSSIONE COATTIVA	22
RIMBORSI	23
SANZIONI ED INTERESSI	24
CONTENZIOSO	25
DIARAZIONE SOSTITUTIVA	26
FUNZIONARIO RESPONSABILE	27
RINVIO	28
ENTRATA IN VIGORE	

gu

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

ARTICOLO 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di superficie, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 1999, n. 3 con riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dall'autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 15 del 1968, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 6 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
34 per la categoria C/1;
50 per il gruppo D e la categoria A/10;
100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1 e la Categoria A/10.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del d.lgs. 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto e per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

cm

5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base alla lettera del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorchè distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data d'ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili acqua ed energia elettrica o da altro mezzo idoneo.

ARTICOLO 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la riduzione o la detrazione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
3. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
4. Si considerano abitazioni principali quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela.
5. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.
6. La detrazione o la riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
7. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
8. La medesima detrazione o riduzione si applica anche:
 - a) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 11 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione, sono determinate - secondo il disposto della vigente normativa - dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale.

AM

3. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1968, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
4. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data d'ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
5. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.
6. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
7. Il responsabile medesimo stabilisce, con apposita determina, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
8. La domanda, di cui al punto 5, redatta in carta semplice, deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la specifica dichiarazione d'inabitabilità od inagibilità;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

ARTICOLO 12 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:
 - a) aree inedificate;
 - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% che aveva l'area inedificata;
 - c) aree in corso d'edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso la costruzione ovvero la ristrutturazione totale di un fabbricato.

CM

2. Il responsabile dell'ufficio urbanistico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, escluse quelle per attrezzature collettive, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno dell'imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla compravendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Non sono considerate edificabili le aree parzialmente edificate che per concreta destinazione del proprietario sono asservite al fabbricato esistente.

3. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale determina ogni anno, contestualmente alla presentazione della relazione previsionale e programmatica con effetto dall'anno successivo i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In assenza di nuove determinazioni si intendono confermati i valori stabiliti nell'anno precedente.

4. In sede di prima applicazione la Giunta con le modalità di cui sopra determina altresì i valori di riferimento ai fini dell'accertamento per omesso o parziale versamento dell'imposta negli anni precedenti.

5. Non sono comunque sottoposti a verifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dalla Giunta.

ARTICOLO 14 - VALORE DI STIMA

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 60 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;

c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

AM

ARTICOLO 15 - DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

ARTICOLO 16 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 - CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali si applica la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
 - a) il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno i 2/3 del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo, documentabile attraverso l'autocertificazione;
 - b) il contribuente non abbia eseguito opere d'urbanizzazione o lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

ARTICOLO 18 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

CM

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. La norma si applica anche con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
3. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
4. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il termine per effettuare il versamento, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi in favore degli eredi, computato dalla data della morte del dante causa.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.
6. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ARTICOLO 19 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso ha avuto inizio o si sono verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

AM

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione di cui sopra è ritenuta valida anche se inviata a mezzo di raccomandata semplice al funzionario responsabile per la gestione del tributo su modelli da ritirare presso gli uffici comunali.
5. Le dichiarazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari.
6. In caso di omessa dichiarazione si applicano le sanzioni secondo i criteri indicati dal regolamento generale per le entrate.

ARTICOLO 20 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. La Giunta comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
3. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

ARTICOLO 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 22 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.



ARTICOLO 23 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e del regolamento generale delle entrate.

ARTICOLO 24 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 25 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della medesima legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 27 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti le specifica materia.

ARTICOLO 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entra in vigore dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, esperite le formalità di rito.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.